

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 21

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(AMATO)

E DAL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(BASSANINI)DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO,
DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**(VISCO)**

Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2001, n. 179, recante disposizioni urgenti per accelerare la definizione delle controversie pendenti davanti ai Tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ed al Consiglio di Stato, nonché per l'organizzazione della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato

Presentato alla Camera dei deputati nella XIII legislatura 19 maggio 2001 e mantenuto all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il Parlamento, approvando, su iniziativa del Governo, la legge 21 luglio 2000, n. 205, recante disposizioni in materia di giustizia amministrativa, ha introdotto una serie consistente di modificazioni alla disciplina del processo amministrativo, tutte orientate all'esigenza di rispondere alla sempre più forte domanda di maggiore efficienza del servizio della giustizia amministrativa e al bisogno di assicurare tempi più brevi nella definizione delle controversie amministrative.

Con la legge n. 205 del 2000 sono state introdotte, in primo luogo, alcune misure

di snellimento del processo amministrativo: una corsia privilegiata per i giudizi che abbiano particolare rilevanza sul piano dell'interesse sociale (realizzazione di opere pubbliche, servizi e forniture; dismissione e privatizzazione di imprese e beni pubblici; scioglimento dei consigli regionali e degli enti locali, nomina dell'alta dirigenza); efficaci rimedi sanzionatori contro l'inerzia delle pubbliche amministrazioni; possibilità per il giudice di decidere definitivamente la causa fin dal momento dell'udienza stabilita per le misure cautelari.

Con la legge innanzi detta, poi, si è potuto compiere un sensibile passo in avanti in materia di semplificazione del criterio discrezionale in tema di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, concentrando in quest'ultimo tutte le competenze relative a controversie tra cittadino e pubblica amministrazione, evitando così al cittadino, danneggiato da una pubblica amministrazione, di doversi rivolgere prima al giudice amministrativo per far dichiarare illegittimo il comportamento dell'amministrazione e poi al giudice civile per ottenere il risarcimento del danno, con costi e tempi insopportabili.

Le novità processuali introdotte con la legge n. 205 del 2000 non potevano non incidere, all'evidenza, sul fronte dei problemi organizzativi della giustizia amministrativa, in quanto l'indubbia accelerazione che si sarebbe in tale modo determinata nei tempi di definizione dei processi non avrebbe potuto ripercuotersi sui carichi lavorativi dei magistrati, sia di primo che di secondo grado, il cui numero — sino alla data di entrata in vigore della legge citata — era evidentemente commisurato ad uno schema di processo e a forme di tutela proprie di un modello di tutela di stampo assolutamente tradizionale, come tale non più ritenuto al passo con i tempi.

Questo spiega perché la stessa legge n. 205 del 2000 ha provveduto (articolo 14) ad un primo limitato aumento del numero dei magistrati amministrativi e di quello del personale amministrativo destinato ad operare presso gli uffici giudiziari (tre nuovi posti di presidente di sezione del Consiglio di Stato, dieci e sessanta nuove unità, rispettivamente, di consiglieri di Stato e di referendari dei Tribunali amministrativi regionali, quaranta nuove unità di personale amministrativo, da ripartire tra Consiglio di Stato e Tribunali amministrativi regionali).

Gli interventi migliorativi da ultimo ricordati, peraltro, si sono calati su un plesso giurisdizionale che, per alcuni aspetti, rischia di continuare a non essere pronto a rendere una risposta — in termini di efficienza complessiva — all'altezza delle

aspettative. Causa principale di questo problema, ad un'analisi ravvicinata, è principalmente l'accumulo, determinatosi nel tempo, di un numero consistente di ricorsi, soprattutto in materia di impiego presso le pubbliche amministrazioni: ricorsi afferenti, peraltro, un ambito di materia ormai non più rientrante — a seguito delle modificazioni legislative apportate con il decreto legislativo n. 80 del 1998 all'articolo 68 e seguenti del decreto legislativo n. 29 del 1993 — nell'ambito della giurisdizione del giudice amministrativo (trattasi invero di controversie ormai devolute alla giurisdizione del giudice ordinario).

Causa ulteriore e concomitante è, poi, una riscontrata persistente insufficienza numerica degli organici del personale di magistratura e amministrativo, quest'ultimo in particolare necessario proprio in un momento nel quale il sistema della giustizia amministrativa si avvia altresì ad un apprezzabile salto qualitativo sul fronte della introduzione di meccanismi di gestione informatica del processo e delle diverse attività che, sul piano anche amministrativo, ruotano intorno alla gestione, nel processo, dei fascicoli d'udienza.

È dunque nel quadro sopra illustrato che si è inserita l'ulteriore iniziativa governativa del disegno di legge, concernente disposizioni per accelerare la definizione delle controversie pendenti davanti agli organi della giustizia amministrativa (AS n. 4961), presentato il 25 gennaio 2001 e approvato dal Senato della Repubblica l'8 marzo 2001, il cui *iter* non si è potuto completare a causa dello scioglimento delle Camere. L'attuale straordinaria fase istituzionale giustifica, pertanto, l'intervento nelle forme del decreto-legge.

In dettaglio, il decreto-legge si compone di sei articoli.

Con l'articolo 1 si provvede alla temporanea istituzione di sezioni stralcio presso le principali sedi degli organi di giustizia amministrativa di primo e secondo grado (Tribunali amministrativi regionali e Consiglio di Stato). Compito di queste sezioni, in particolare, sarà quello di procedere nel più breve tempo possibile, e comunque nell'arco di un quinquennio,

allo smaltimento dell'arretrato accumulatosi segnatamente nella materia del pubblico impiego che, ormai, neppure appartiene più — relativamente ai giudizi di nuova instaurazione — alla giurisdizione del giudice amministrativo. Alle medesime sezioni, peraltro, allo stesso fine, verranno altresì assegnate le controversie avviate prima del 1° gennaio 1996 che, proprio perché così risalenti, hanno ormai un tasso di vitalità assai esiguo, costituendo nondimeno ulteriore materia altrimenti destinata a gravare sulle attività dei giudici amministrativi.

Scopo evidente della misura in questione è quello di liberare energie produttive tra i magistrati amministrativi di carriera, utili per affrontare appropriatamente i nuovi ed impegnativi compiti ad essi riservati dalle innovazioni processuali introdotte con la legge n. 205 del 2000.

Per la composizione delle sezioni stralcio è previsto il reclutamento di un numero (non superiore a centoventi unità) di giudici onorari, selezionati appositamente fra categorie di persone particolarmente qualificate per la loro precedente esperienza professionale e nel contempo libere di dedicarsi appieno al nuovo compito collaborativo (per la più parte, invero, i soggetti reclutabili devono essere magistrati, avvocati dello Stato ovvero avvocati di altri enti pubblici a riposo).

Tuttavia, per imprimere la massima tempestività nell'avvio del funzionamento delle sezioni stralcio ed elidere così anche i tempi tecnici occorrenti per la selezione dei giudici onorari ovvero sopperire alla occasionale necessità di reclutarne di nuovi, è prevista la possibilità che, eccezionalmente e sussidiariamente, delle sezioni stralcio facciano parte anche giudici di carriera in servizio, disposti ad assumere un ulteriore carico lavorativo all'interno delle sezioni stralcio, nei limiti peraltro che saranno appositamente stabiliti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

La occorrente disciplina di completamento, necessaria per l'effettivo avvio delle sezioni stralcio e per la definizione dei diversi criteri generali occorrenti per il

loro materiale funzionamento, sarà dettata con apposito regolamento governativo.

La normativa approntata è peraltro assai flessibile quanto alla possibilità che le sezioni stralcio (immaginate, in via generale, in numero di venticinque in primo grado e tre in grado d'appello) possano essere attivate in numero maggiore all'unità presso quei Tribunali amministrativi regionali nei quali i carichi di arretrato sono particolarmente sensibili. In ogni caso, comunque, è previsto che, al loro interno, le sezioni stralcio vengano articolate anche in più di un collegio giudicante.

Relativamente ai compensi, si prevede, nella sostanza, una forma di retribuzione dei soli giudici onorari sostanzialmente simile a quella già erogata ai giudici onorari facenti parte delle sezioni stralcio presso gli uffici della magistratura ordinaria. Infatti, il sistema di retribuzione sarà, con il regime innanzi detto, regolato sulla base dell'articolo 8 della legge n. 276 del 1997 (quella che disciplina, per l'appunto, la retribuzione dei giudici onorari delle sezioni stralcio presso gli uffici della magistratura ordinaria).

Con l'articolo 2, poi, si prevedono misure di ampliamento degli organici del personale di magistratura e amministrativo, il primo peraltro destinato ad aumentare soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2003 (il reclutamento è invero ripartito in due segmenti, riferiti al 1° gennaio 2003 e al 1° ottobre 2003), ossia in un'epoca ravvicinata al momento nel quale, esauritosi il termine di operatività delle sezioni stralcio, potranno liberarsi conseguentemente utili disponibilità finanziarie.

L'aumento di organico del personale amministrativo (centottanta unità complessive) è distribuito sui due livelli B (sessanta unità di area B1, in particolare) e C (centoventi unità di area C1, in particolare).

Parte del personale reclutato, poi, è destinata a rimpinguare le disponibilità di energie lavorative già utilizzate nel settore dell'informatica.

Sempre per migliorare l'efficienza della gestione del servizio informatico del plesso organizzativo dell'intera giustizia ammini-

strativa, è previsto che unità di personale di magistratura (fino a un massimo di tre unità) possano venire adibite in via esclusiva alla cura delle attività occorrenti al coordinamento e al miglioramento di quella gestione.

Gli articoli 3 e 4 contengono norme relative al personale della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato. Tali norme erano contenute nel disegno di legge, di iniziativa governativa, in materia di organizzazione e razionalizzazione dell'Avvocatura dello Stato e della Corte dei conti (AC n. 6561-*octies*), già approvato dalla Camera dei deputati il 20 febbraio 2001 e trasmesso al Senato della Repubblica ed il cui *iter* è stato sospeso a causa dello scioglimento delle Camere.

L'articolo 3 reca il potenziamento del personale di magistratura della Corte dei

conti. Infatti, a seguito delle recenti innovazioni normative sulle funzioni e sull'organizzazione della magistratura contabile, si rende indispensabile potenziarne l'organico di alcune unità; tale esigenza si ravvisa, in particolare, negli uffici regionali della Corte.

L'articolo 4 è dedicato all'incremento dell'organico dell'Avvocatura dello Stato in ragione dell'esigenza di migliorarne l'organizzazione, in funzione anche delle intervenute innovazioni normative in ambito processuale. Tale finalità viene altresì perseguita anche attraverso il potenziamento della strumentazione informatica.

L'articolo 5 reca le occorrenti disposizioni di copertura finanziaria.

L'articolo 6 concerne l'entrata in vigore del decreto-legge.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

Per i compensi dei componenti delle sezioni stralcio viene fissato un limite di spesa annuo di 4,4 miliardi di lire, con riferimento ad un numero di posti di componente delle sezioni stralcio indicato in centoventi unità. Conseguentemente il compenso unitario annuo è di circa 35 milioni di lire.

I criteri per la corresponsione dei compensi saranno stabiliti con apposito regolamento nel quale si potranno tenere altresì presenti le modalità previste dalla legge 22 luglio 1997, n. 276, concernente l'istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari.

Per quanto attiene agli incrementi degli organici, di magistratura e di personale amministrativo, l'onere relativo è illustrato nel seguente prospetto:

Qualifiche	Unità	Costo unitario annuo	Costo annuo complessivo
—	—	—	—
Presidente di sezione	5	320 milioni	1.600 milioni
Consigliere di Stato	17	220 milioni	3.740 milioni
Referendario TAR	80	143 milioni	11.440 milioni
Magistrati onorari	120	35 milioni	4.400 milioni
Personale C1	120	60 milioni	7.200 milioni
Personale B1	60	45 milioni	2.700 milioni
Totale			<u>31.080 milioni</u>

Si precisa che i suddetti oneri complessivi risultano determinati come segue.

Per l'anno 2001, in fase di prima applicazione, si prevede la corresponsione dei predetti compensi nel limite di 2 miliardi di lire, tenuto conto del fatto che l'effettivo avvio delle sezioni stralcio non potrà operare per l'intero anno.

Peraltro, l'avvio delle sezioni stralcio comporterà necessariamente un onere connesso di funzionamento, stimato, a regime, in lire 580 milioni annue, e per il primo anno, tenuto conto delle considerazioni innanzi esposte, in lire 200 milioni.

Per l'anno 2002, si prevede una spesa di lire 9,9 miliardi derivante dall'aumento di organico del solo personale amministrativo.

In particolare è prevista la spesa di lire 7,2 miliardi per l'assunzione di 120 unità nella posizione C1 e di lire 2,7 miliardi riferita a 60 unità di posizione B1.

A tale spesa vanno aggiunte lire 4,4 miliardi e 0,58 miliardi rispettivamente per le spese a regime dei compensi ai magistrati onorari e di funzionamento.

Per l'anno 2003, oltre a tali oneri, si deve tenere conto di lire 1,6 miliardi per cinque presidenti di sezione del Consiglio di Stato, di lire 3,74 miliardi per diciassette consiglieri di Stato e di lire 11,44 miliardi per ottanta referendari di Tribunale amministrativo regionale.

Conclusivamente, l'onere per il triennio 2001-2003 risulta così determinato:

(oneri in miliardi di lire)

ANNI	2001	2002	2003
Art. 1 — Magistrati onorari	2,0	4,4	4,4
Art. 1 — Spese funzionamento	0,2	0,6	0,6
Art. 2 — Magistrati	—	—	16,7
Art. 2 — Personale amministrativo	—	9,9	9,9
Art. 3 — Referendari C. Conti	—	5,2	5,2
TOTALE	2,2	20,1	36,8

Per quanto attiene agli incrementi degli organici dei magistrati della Corte dei conti con la qualifica di referendario, l'onere relativo è illustrato nel seguente prospetto, riferito ad unità:

Stipendio cl. III	82.892.877
Ind. int. speciale	17.379.950
Ind. spec. l. 27/81	18.741.557
XIII stipendio	6.907.740
XIII ind. int. spec.	1.448.329
Totale	127.370.453

Oneri a carico dell'Amministrazione

Fondo pensione	29.899.007
Opera prev. B.U.	5.742.343
IRAP	10.826.488
	<hr/>
Totale	46.467.838
	<hr/> <hr/>
Costo unitario annuo lordo	173.838.291
	<hr/> <hr/>

Costo annuo complessivo di 30 referendari lire 5.200 milioni.

La spesa prevista per gli avvocati ed i procuratori dello Stato e per il personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato è così ripartita:

Spesa prevista per l'anno 2002:

	Lire
	-
Avvocati I classe di stipendio n. 30 unità x lire 153.348.381 =	4.600.451.430
Procuratori I classe di stipendio n. 20 unità x lire 92.578.237 =	1.851.564.740
Impiegati (posizione economica B1) n. 30 unità x lire 49.342.956 =	1.480.288.680
Spese di funzionamento	4.200.000.000
	<hr/>
Totale	12.132.304.850
	<hr/> <hr/>

Spesa prevista per l'anno 2003:

	Lire
	-
Avvocati I classe di stipendio n. 45 unità x lire 153.348.381 =	6.900.677.145
Procuratori I classe di stipendio n. 20 unità x lire 92.578.237 =	1.851.564.740
Impiegati (posizione economica B1) n. 60 unità x lire 49.342.956 =	2.960.577.360
	<hr/>
Totale	11.712.819.245
	<hr/> <hr/>

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE MODIFICATE
O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Legge 6 dicembre 1971, n. 1034:

ART. 1. (*omissis*)

Il tribunale amministrativo regionale del Lazio, oltre una sezione staccata, ha tre sezioni con sede a Roma.

Legge 27 aprile 1982, n. 186:

TABELLA A

RUOLO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA		
Presidente del Consiglio di Stato	1	1
Presidenti di sezione del Consiglio di Stato (a)	15	} 37
Presidenti di tribunale amministrativo regionale.....	22	
Consiglieri di Stato (a).....	72	72
Consiglieri di tribunale amministrativo regionale		} (b) 310
Primi referendari		
Referendari		
		420

(a) Oltre ai posti per il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 204.

(b) L'incremento di organico decorre per 80 posti dal 1° gennaio 1983.

Legge 20 dicembre 1961, n. 1345:

ART. 12. (*Nomine a referendario*). Le nomine a referendario sono conferite a seguito di concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare:

a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario;

b) i sostituti procuratori dello Stato;

c) i sostituti procuratori e giudici istruttori militari;

d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno un anno;

e) gli impiegati delle Amministrazioni dello Stato, nonché quelli dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale della Presi-

denza della Repubblica, muniti della laurea in giurisprudenza ed appartenenti alle carriere direttive con qualifica non inferiore a quelle di consigliere di prima classe od equiparata, che nell'ultimo triennio abbiano riportato il giudizio complessivo di « ottimo ». I bandi di concorso possono prevedere la partecipazione di personale dotato anche di laurea diversa adeguando le prove d'esame e riservano in ogni caso una percentuale non inferiore al 20 per cento dei posti messi a concorso a personale dotato di laurea in scienze economiche o statistiche e attuariali

(omissis).

Legge 3 aprile 1979, n. 103:

TABELLA A

Ruolo organico degli avvocati e procuratori dello Stato

Qualifiche	Numero dei posti
Avvocato generale dello Stato	1
Avvocati dello Stato	299
Procuratori dello Stato	70
	<hr/>
	370

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 18 maggio 2001, n. 179, recante disposizioni urgenti per accelerare la definizione delle controversie pendenti davanti ai Tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ed al Consiglio di Stato, nonché per l'organizzazione della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 18 maggio 2001, n. 179 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 2001.

Disposizioni urgenti per accelerare la definizione delle controversie pendenti davanti ai Tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ed al Consiglio di Stato, nonché per l'organizzazione della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che con la legge 21 luglio 2000, n. 205, sono state introdotte misure di snellimento del processo amministrativo tese a rendere maggiormente efficiente il servizio di giustizia amministrativa e ad assicurare tempi più brevi nella definizione delle controversie;

Considerata, altresì, l'insufficienza numerica degli organici della magistratura e del personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, nonché l'esigenza di smaltire quanto più celermente possibile l'arretrato accumulatosi, in particolare nella materia del pubblico impiego;

Considerate, infine, le misure assunte nei confronti dell'Italia dal comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa con la risoluzione n. 135, adottata il 25 ottobre 2000, per violazione dell'articolo 6 della Convenzione dei diritti dell'uomo;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare ulteriori specifiche disposizioni per assicurare la rapida definizione delle controversie pendenti e garantire lo snellimento del processo amministrativo;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di ampliare l'organico della magistratura della Corte dei conti e delle dotazioni organiche e funzionali dell'Avvocatura dello Stato, al fine di migliorarne l'organizzazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dei tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Sezioni stralcio).

1. Al fine di accelerare la definizione delle controversie pendenti davanti agli organi di giustizia amministrativa e di consentire l'immediata applicazione delle disposizioni contenute nella legge 21 luglio 2000, n. 205, sono istituite, per la durata di cinque anni, sezioni stralcio, nella misura di due sezioni per il Consiglio di Stato, di una sezione per il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e di venticinque sezioni per i Tribunali amministrativi regionali, articolate in uno o più collegi giudicanti ai sensi del comma 6.

2. Sono rimessi alle sezioni stralcio i ricorsi depositati in primo e secondo grado concernenti le controversie di cui al secondo periodo del comma 17 dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nonché le controversie introdotte con ricorsi depositati anteriormente alla data del 1° gennaio 1996.

3. I magistrati onorari delle sezioni stralcio sono scelti, purché di età non superiore ai settantacinque anni all'atto della nomina, tra le seguenti categorie:

a) magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, avvocati dello Stato, avvocati di enti pubblici, a riposo;

b) professori universitari in materie giuridiche in servizio o a riposo che non esercitano la professione forense;

c) funzionari della carriera direttiva degli organi costituzionali, in servizio o a riposo, muniti di laurea in giurisprudenza.

4. I magistrati onorari delle sezioni stralcio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. I medesimi magistrati non possono fare parte delle sezioni ordinarie né sostituire i magistrati amministrativi in servizio, rispettivamente, presso il Consiglio di Stato e i Tribunali amministrativi regionali, neppure per il compimento di singoli atti.

5. Fanno altresì parte delle sezioni stralcio in numero non superiore all'unità per ciascuna sezione, secondo criteri di rotazione predeterminati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, senza retribuzione o compensi aggiuntivi, magistrati in servizio, rispettivamente presso il Consiglio di Stato e i Tribunali amministrativi regionali.

6. Ogni sezione stralcio è presieduta da un magistrato amministrativo, con qualifica non inferiore a quella di consigliere, in servizio, rispettivamente, presso il Consiglio di Stato e i Tribunali amministrativi regionali, adibito a tale funzione in via esclusiva e senza retribuzione o compensi aggiuntivi. Ogni collegio giudicante delle sezioni

stralcio è composto da tre membri in primo grado e da cinque membri in grado di appello.

7. Con regolamento da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinati:

a) i requisiti, che tengono conto, in particolare, dei titoli di servizio e professionali degli aspiranti, e le modalità per la nomina dei componenti onorari delle sezioni stralcio, ai quali deve attenersi il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa nel formulare la proposta di cui al comma 4;

b) i criteri per la fissazione dei compensi spettanti ai componenti onorari delle sezioni stralcio, escluso il presidente e gli altri magistrati in servizio, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e nei limiti di una spesa complessiva non superiore a 4,4 miliardi di lire annue;

c) i criteri per la determinazione, in rapporto al numero dei ricorsi pendenti di cui al comma 2, del numero delle sezioni stralcio e dei collegi giudicanti presso i Tribunali amministrativi regionali e quelli per la relativa attivazione;

d) l'attribuzione al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa della definizione dei criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi in funzione dell'attivazione delle sezioni stralcio e dei criteri e delle modalità per la fissazione dei carichi di lavoro dei magistrati in servizio, rispettivamente, presso il Consiglio di Stato e i Tribunali amministrativi regionali che fanno parte delle sezioni stralcio;

e) le misure volte ad assicurare lo snellimento delle procedure e l'accelerazione dei giudizi anche mediante l'utilizzazione di modulistica semplificata per gli atti processuali e di procedure informatizzate;

f) le altre disposizioni di attuazione del presente articolo.

8. I compensi previsti alla lettera b) del comma 7 sono cumulabili con i trattamenti retributivi, pensionistici e di quiescenza comunque denominati.

9. Il numero dei magistrati onorari di cui al comma 3, è stabilito fino a un numero massimo di centoventi unità.

10. All'articolo 1, quinto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, le parole: « tre sezioni » sono sostituite dalle seguenti: « cinque sezioni ».

ART. 2.

(Potenziamento degli organici di magistratura e del personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali).

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa è autorizzato

a bandire concorsi per la copertura dei posti di consigliere di Stato, di referendario dei Tribunali amministrativi regionali, e del personale amministrativo di cui al presente articolo.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2003, nella tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, come modificata dall'articolo 14 della citata legge 21 luglio 2000, n. 205, il numero dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato è aumentato di cinque unità, quello dei consiglieri di Stato di dieci unità, quello dei referendari dei Tribunali amministrativi regionali di cinquanta unità. A decorrere dal 1° ottobre 2003 il numero dei consiglieri di Stato e quello dei referendari dei Tribunali amministrativi regionali è ulteriormente aumentato, rispettivamente, di sette e di trenta unità.

3. La dotazione organica del personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali è aumentata a decorrere dal 1° gennaio 2002, di centoventi unità, da ascrivere all'area di inquadramento C, posizione funzionale C1, prevista nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dei Ministeri per il quadriennio 1998-2001, e di ulteriori sessanta unità, da ascrivere all'area di inquadramento B, posizione funzionale B1.

4. Quaranta unità del contingente di cui al comma 3 sono adibite, con qualifica di assistente informatico, a mansioni e compiti inerenti all'informatizzazione dei processi e delle strutture giudiziarie e alla assistenza ai magistrati nella utilizzazione delle attrezzature informatiche.

5. Le assunzioni derivanti dall'aumento delle dotazioni organiche di cui al presente articolo restano escluse dalla programmazione delle assunzioni e, in ogni caso, non sono conteggiate ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del personale in servizio, di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

6. Il Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, può disporre l'utilizzazione in via esclusiva fino a un massimo di tre magistrati amministrativi per le esigenze di sviluppo del sistema informatico della giustizia amministrativa.

ART. 3.

(Potenziamento del personale di magistratura della Corte dei conti).

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Corte dei conti è autorizzata a bandire concorsi per la copertura dei posti di cui al comma 2.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, per le esigenze delle sezioni regionali, la dotazione organica del personale di magistratura della Corte dei conti è aumentata di trenta unità nella qualifica iniziale.

3. All'articolo 12, primo comma, lettera e), della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, come modificata dall'articolo 3, comma 8, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole: « Amministrazioni dello Stato », sono sostituite dalle seguenti: « Amministrazioni pubbliche cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ».

4. Per assicurare la piena funzionalità degli uffici regionali della Corte dei conti, il Consiglio di presidenza della stessa Corte è autorizzato a provvedere alle esigenze del personale di magistratura, ove non risultino presentate domande in numero sufficiente in due successive procedure concorsuali ritualmente bandite, a mezzo di trasferimenti di ufficio, di durata non superiore a due anni, rinnovabile su disponibilità degli interessati.

ART. 4.

(Dotazioni organiche e funzionali dell'Avvocatura dello Stato).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Avvocatura dello Stato è autorizzata a bandire concorsi per la copertura dei posti di cui ai commi 2 e 3.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, le dotazioni organiche degli avvocati dello Stato e dei procuratori dello Stato sono aumentate, rispettivamente, di quarantacinque e venti unità da reclutare nella misura di trenta avvocati e venti procuratori nell'anno 2002 e quindici avvocati nell'anno 2003. La tabella A di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 103, come sostituita dalla legge 3 gennaio 1991, n. 3, è conseguentemente sostituita dalla tabella di cui all'allegato al presente decreto.

3. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, la dotazione organica del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato è aumentata della misura complessiva di sessanta unità da reclutare nella misura di trenta unità nell'anno 2002 e trenta unità nell'anno 2003.

4. La copertura dei posti disponibili nelle dotazioni organiche degli avvocati dello Stato e dei procuratori dello Stato potrà avvenire fino al raggiungimento di complessive quattrocentoventi e quattrocentotrentacinque unità rispettivamente per gli anni 2002 e 2003.

5. Nei limiti delle risorse finanziarie attribuite dalla legge di bilancio, l'Avvocatura dello Stato è autorizzata, secondo criteri di autonomia gestionale, ad assumere, con contratti a tempo determinato, le unità di personale amministrativo occorrenti al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'attività istituzionale.

6. È autorizzata la spesa di lire 4.200 milioni per l'anno 2002 per l'acquisto di strumenti informatici e di funzionamento occorrenti all'attività dell'Avvocatura dello Stato.

7. Nel caso di trasmissione a distanza di atti giudiziari mediante mezzi di telecomunicazione, fermo restando il disposto dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 ottobre 1986, n. 664, l'obbligo di sottoscrizione ivi previsto è soddisfatto anche con la firma del funzionario titolare dell'ufficio ricevente ovvero di un suo sostituto, purché dalla copia fotoriprodotta risultino l'indicazione e la sottoscrizione dell'estensore dell'atto originale.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 12.133 milioni per l'anno 2002 e in lire 11.713 milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente

« Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3, commi 1 e 2, valutati in lire 2.200 milioni per l'anno 2001, in lire 20.100 milioni per l'anno 2002, e in lire 36.800 milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 2.200 milioni per l'anno 2001, lire 10.100 milioni per l'anno 2002, e lire 33.100 milioni per l'anno 2003, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a lire 10.000 milioni per l'anno 2002, e lire 3.700 milioni per l'anno 2003, l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 2001.

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica.*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO.

ALLEGATO
(articolo 4, comma 2)

« TABELLA A

Ruolo organico degli avvocati e procuratori dello Stato

Qualifiche	Numero dei posti
Avvocato generale dello Stato	1
Avvocati dello Stato	344
Procuratori dello Stato	90
	<hr/>
	435 ».

Lire 1000 = € 0,52



14PDL0000210